

Causa T-12/93

Comité central d'entreprise de la société anonyme Vittel e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Regolamento n. 4064/89 —

Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune —
Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Sindacati e comitati del personale —
Atto che li riguarda direttamente e individualmente — Sufficiente interesse
che attribuisce ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori il diritto di presentare
osservazioni, a loro richiesta, nell'ambito del procedimento amministrativo»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 27 aprile 1995 II - 1250

Massime della sentenza

1. *Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune — Rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate — Legittimazione ad agire limitata, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, al controllo del giudice comunitario sull'osservanza da parte della Commissione dei loro diritti procedurali*

[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 18, n. 4; direttiva del Consiglio 77/187/CEE]

2. *Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati — Rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate — Informazione relativa all'esistenza di un progetto di concentrazione notificato — Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 18, n. 4; direttiva del Consiglio 77/187, art. 6)

1. Una decisione della Commissione sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, adottata sulla scorta del regolamento n. 4064/89, interessa individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, i rappresentanti, riconosciuti in base al diritto nazionale, dei lavoratori delle imprese interessate, per il solo fatto che detto regolamento — che consente alla Commissione di prendere in considerazione l'impatto sociale della concentrazione qualora sia tale da pregiudicare gli obiettivi sociali di cui all'art. 2 del Trattato — li designa espressamente come terzi in possesso di un interesse sufficiente a essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento di esame del progetto di concentrazione e ciò indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione a tale procedimento.

trasferimento di azienda, conseguente alla concentrazione, secondo le modalità definite dal diritto nazionale. Peraltro, essa non pregiudica direttamente gli interessi dei lavoratori di cui trattasi, in quanto solo indirettamente gli interessi di questi ultimi possono essere pregiudicati dalla cessione di una parte delle attività della loro azienda, cessione che non può di per sé, come risulta dalla direttiva 77/187 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, comportare una modifica del rapporto di lavoro disciplinato dal contratto di lavoro e dagli accordi collettivi. Qualora all'operazione di concentrazione facessero seguito provvedimenti lesivi degli interessi dei lavoratori, essi sarebbero riconducibili alle sole imprese interessate e saranno sottoposti al controllo del giudice nazionale per quanto riguarda la loro compatibilità con la normativa sociale, in ambito comunitario e nazionale.

In linea di principio e salvo circostanze eccezionali, una decisione del genere non li riguarda invece direttamente. Infatti, una decisione che autorizza una concentrazione, dopo essere stata esaminata in riferimento al diritto comunitario della concorrenza, non comporta di per sé alcuna conseguenza sui diritti propri dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate, diritti che, com'è previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie, potranno essere esercitati al momento del

Tuttavia, poiché il regolamento n. 4064/89 conferisce ai rappresentanti dei lavoratori alcune garanzie procedurali e tali diritti possono essere sanciti dal giudice comunitario solamente al momento del controllo della regolarità della decisione definitiva della Commissione, detti rappresentanti devono disporre di un mezzo di impugnazione limitato alla tutela dei

loro diritti procedurali e va quindi riconosciuta la loro legittimazione ad agire avverso detta decisione allo scopo preciso di far verificare dal giudice comunitario se le garanzie procedurali alle quali avevano diritto nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 4064/89, siano state disattese. Nell'ambito di tale impugnazione, soltanto la violazione sostanziale dei loro diritti procedurali, fatti salvi i motivi attinenti alla violazione delle norme sancite dal regolamento n. 4064/89, può comportare l'annullamento della decisione della Commissione.

2. Benché in forza dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 i rappresentanti rico-

nosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da un'operazione di concentrazione abbiano il diritto di presentare le proprie osservazioni, a loro richiesta, dinanzi alla Commissione, quest'ultima non è tenuta ad informarli relativamente all'esistenza di un progetto di concentrazione notificatole da una delle imprese interessate.

In forza dell'art. 6 della direttiva 77/187, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, incombe alle imprese interessate l'obbligo di tenere informati i rappresentanti dei lavoratori, mentre il controllo dell'adempimento di tale obbligo compete alle autorità nazionali.